

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 28,38 MWp
*Comune di Cartoceto (PU)***

PROPONENTE:

TEP RENEWABLES (BELLOCCHI PV) S.R.L.
Via Giorgio Castriota, 9 – 90139 Palermo
P. IVA e C.F. 06983530822 – REA PA - 429396

PROGETTISTI:

ING. GIULIA GIOMBINI
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo
al n. A-1009

ING. MATTEO BERTONERI
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara
al n. 669

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)

Studio di inserimento urbanistico

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
07_SA0101_0-Studio di inserimento urbanistico	12/2021	Prima emissione	ST	MB/GG	F. Battafarano

INDICE

1. PREMESSA	4
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	5
3. DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	8
4. PIANIFICAZIONE REGIONALE	11
4.1 PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE (PPAR)	11
5. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE	28
5.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC)	28
6. PIANIFICAZIONE COMUNALE	36
6.1 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CARTOCETO	36
6.2 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO	42
7. PIANIFICAZIONE SETTORIALE	52
7.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE (PGRAAC)	52
7.2 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	54
8. VERIFICA DEI CRITERI REGIONALI PER LE AREE NON IDONEE PER LE ENERGIE RINNOVABILI	56

INDICE DELLE FIGURE

Figura 2.1: Localizzazione dell'area di intervento	6
Figura 3.1: SITAP, WebGis Beni Paesaggistici Regione Marche – Vincoli Paesaggistici	9
Figura 4.1: PPAR - Piano paesistico ambientale vigente – Schema concettuale del Piano	11
Figura 4.2: PPAR - Tav.1 Vincoli paesistico-ambientali vigenti (estratto non in scala)	14
Figura 4.3: PPAR – Tav.2 Fasce morfologiche	15
Figura 4.4: PPAR – Tav.6 Aree per rilevanza di valori paesaggistici e ambientali	17
Figura 4.5: PPAR – Tav.7 Aree di alta percettività visiva	18
Figura 4.6: PPAR – Tav.8 Centri e Nuclei del paesaggio agrario-storico.....	19
Figura 4.7: PPAR – Tav.9 Edifici e manufatti extraurbani	20
Figura 4.8: PPAR – Tav.10 Luoghi archeologici e di memoria storica.....	21
Figura 4.9: PPAR – Tav.12 Classificazione di crinali e spartiacque	23
Figura 4.10: PPAR – Tav.15 Centri e Nuclei storici	24
Figura 4.11: PPAR – Tav.17 Località di interesse archeologico	25
Figura 5.1: PTC - Tav. 5A “Progetto matrice ambientale” (estratto non in scala)	33
Figura 6.1: elab. “07_SA0102_0-Inquadramento_PRG” di progetto – Comune di Cartoceto (non in scala)	38
Figura 6.2: elab. “07_SA0102_0-Inquadramento_PRG” di progetto – Comune di Fano (estratto non in scala)	44
Figura 7.1: PGRAAC - AdB Marche - Distretto Appennino Centrale -Pericolosità da alluvioni (non in scala)	53
Figura 7.2: AdB Distrettuale App.Centrale – PAI bacini Marche – Cartografia PAI AGG 2016 s.m.i. (non in scala).....	55

1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta lo studio di Inserimento Urbanistico di un impianto fotovoltaico a terra con una potenza installata pari a 28,38 MWp, sito nel comune di Cartoceto (PU) in territorio agricolo.

Lo studio è redatto analizzando il rapporto del progetto in esame con gli strumenti normativi e di pianificazione vigenti nelle aree interessate dagli interventi di realizzazione dell'impianto.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area di intervento è ubicata a cavallo dei comuni di Cartoceto e Fano, in provincia di Pesaro Urbino, ad oltre 8 km dalla costa adriatica, nella porzione ricompresa tra il fiume Metauro, rispetto al quale si colloca in riva sinistra, e il torrente Arzilla, rispetto al quale si colloca in riva destra, a nord del centro abitato di Lucrezia.

L'area di studio si presenta come un paesaggio collinare a vocazione agricola che declina dolcemente verso la costa, caratterizzate da colline che raramente superano i 200 m s.l.m.; specificatamente nell'area di intervento le quote sono comprese tra i ca. 160 m s.l.m. dove verranno installati i pannelli fotovoltaici e i ca. 50 m s.l.m. dove verranno realizzate le aree SSE e BESS.

L'area sede dell'impianto fotovoltaico, di potenza nominale di 28,38 MWp, completamente recintata, risulta essere pari ad oltre 450.000 mq di cui oltre 141.000 mq per l'installazione del campo fotovoltaico, ove saranno installate altresì le Power Station (o cabine di campo) che avranno la funzione di elevare la tensione da bassa (BT) a media (MT). La connessione dell'impianto alle aree SSE e BESS avverrà, quindi, mediante cavo interrato MT che si estenderà lungo la viabilità pubblica (SP n.80) per un percorso di ca. di 3,3 km.

L'allaccio alla sottostazione di smistamento corrente elettrica di Terna del comune di Fano avverrà mediante cavo interrato AT di ca. 620 m.

Le coordinate del sito sono:

- Latitudine 43°47'27.80"N;
- Longitudine 12°55'36.71"E;
- L'altitudine media del sito è di 125 m.s.l.m.

In Figura 2.1 si riporta la localizzazione dell'intervento di progetto in tutte le sue componenti.




Figura 2.1: Localizzazione dell'area di intervento

La rete stradale, che delimita l'area di intervento, è costituita da:

- Strada Provinciale n.80 a Nord dell'area di intervento che collega i centri abitati di Cuccurano e Mombaroccio;
- Strade della località Cannella ad Est dell'area di intervento;
- Strada locale denominata Via Cannelle passante all'interno dell'area di intervento;
- Strada locale denominata Via Cereto passante a Sud dell'area di intervento;
- Strada locale denominata Via Morola passante ad Ovest dell'area di intervento.

L'area deputata all'installazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto risulta essere adatta allo scopo presentando una buona esposizione ed una buona accessibilità, attraverso le vie di comunicazione esistenti.

Lo strumento urbanistico generale vigente di Cartoceto è rappresentato dalla Variante al PRG approvata con D.C.C. n.55 del 27.11.2008; l'area di intervento appartenente al territorio comunale di Cartoceto è individuata nella Tav. 2.3 - Statuto dei luoghi – nuclei rurali (scala 1:5000).

Come mostrato nella carta di progetto "07_SA0102_0-Inquadramento_PRG", prodotta ai fini del presente procedimento, l'area di impianto ricompresa nell'ambito di Cartoceto ricade massimamente in zona agricola non vincolata "E1", di cui all'art.30 delle NTA, intercettando con l'estremità sud-occidentale una zona agricola vincolata sottoposta a tutela integrale "E3", di cui agli artt.45 e 51 delle NTA. La parte meridionale dell'area del parco fotovoltaico è altresì attraversata da un corso d'acqua, di cui all'art.47 delle NTA.

Lo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Fano è costituito dal PRG approvato con D.C.C. n.34 del 19.02.2009, con precisazioni introdotte ad opera di atti ulteriori e varianti parziali successive.

Per quanto riguarda la zonizzazione, gli interventi di progetto andranno a coinvolgere aree contrassegnate come zone omogenee "E" ai sensi del D.M. n.20/444 del 1968. Nel particolare:

- la gran parte dei moduli dell'impianto ricadono in zona "E2 - Agricola con presenza di valori paesaggistici";
- l'estremità ad ovest dell'impianto al confine con il comune di Cartoceto ricade in una fascia di zona "E4 - Agricola di ristrutturazione ambientale";
- l'ultima parte della linea di connessione e l'area BESS e SSE ricadono in zona "E1 - Agricola".

In prossimità dell'area stazione SSE e BESS la stazione AT di TERNA esistente è indicata come "F8_IT", ossia come zona destinata ad attrezzature tecnologiche di pubblico interesse, ex art.69 delle NTA.

3. DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Secondo la disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs 42/2004, vengono analizzati i beni costituenti il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio.

L'analisi viene condotta attraverso la consultazione del "SITAP" Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico. Esso è individuato come una banca dati a riferimento geografico su scala nazionale per la tutela dei beni paesaggistici messa a disposizione dal Ministero per i beni e le Attività Culturali.

Nel SITAP sono catalogate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico ex Legge n.1497 del 1939 e Legge n.431 del 1985, ricomprese in seguito nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (e s.m.i.) "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", artt.136 e 157, e i vincoli "ope legis" ex art.142, co.1 del Codice (ad esclusione delle lett.e) e h).

Tale fonte è stata integrata con la consultazione del WebGis dei Beni Paesaggistici della Regione Marche a scopo di confronto, che riporta anch'essa i layer relativi ai beni paesaggistici tutelati ai sensi degli artt.136 e 142, co.1, lett. m) del Codice e i Decreti cd. "Galassini" del 1985 fatti salvi dal Codice.

Di seguito si riporta, pertanto, un estratto della cartografia elaborata, riguardante i siti oggetto del seguente studio di impatto ambientale.




Figura 3.1: SITAP, WebGis Beni Paesaggistici Regione Marche – Vincoli Paesaggistici

Dall'estratto della Tavola dei Vincoli sopra richiamata si può osservare che nelle zone di intervento non si rilevano aree sottoposte a vincoli di tutela ai sensi degli art. 136 e 157, nonché art.142, co.1, lett.b), f), g), i) ed m) del D.Lgs. n. 42/2004.

La sola linea di connessione risulta interferire lato est, quasi in prossimità dell'area SSE, con un vincolo posto dalla fascia di rispetto di 150 m dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui all'art.142, co1, lett.c): a tal proposito preme precisare che l'installazione dell'impianto (moduli FV, cabine, BESS e SSE) escluderà del tutto le aree sottoposte a tale vincolo. In ogni caso, la connessione sarà realizzata con cavo interrato e l'attraversamento del corso d'acqua sarà eseguita tramite TOC che permettono la posa in opera di tubazioni e cavi interrati senza ricorrere a scavi a cielo aperto.

4. PIANIFICAZIONE REGIONALE

4.1 PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE (PPAR)

Ad oggi, il paesaggio delle Marche è governato dal Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) approvato con D.A.C.R. n. 197 del 3.11.1989/1989 e dalle previsioni dei PRG comunali vigenti, elaborati e approvati in adeguamento al PPAR, secondo le indicazioni fornite nelle NTA del Piano stesso.

Il PPAR si configura come un piano territoriale, riferito cioè all'intero territorio della regione e non soltanto ad aree di particolare pregio. L'obiettivo del PPAR è quello *"di procedere a una politica di tutela del paesaggio coniugando le diverse definizioni di paesaggio immagine, paesaggio geografico, paesaggio ecologico in una nozione unitaria di paesaggio-ambiente che renda complementari e interdipendenti tali diverse definizioni"*. Allo scopo di conseguire l'obiettivo dichiarato, il PPAR elabora una descrizione dell'intero territorio regionale visto come:

- insieme di "sottosistemi tematici" (geologico-geomorfologico-idrogeologico; botanico-vegetazionale; e storico-culturale), per ognuno dei quali, vengono evidenziati condizioni di rischio, obiettivi e indirizzi della tutela;
- insieme di "sottosistemi territoriali", distinti per diverso valore: aree A (aree eccezionali), aree B e C (unità di paesaggio di alto valore o che esprimono qualità diffusa), aree D (resto del territorio) e aree V (aree ad alta percettività visuale);
- insieme di "categorie costitutive del paesaggio", ossia, degli elementi-base del paesaggio che vengono riferiti ai tre sottosistemi tematici rispetto ai quali il Piano riconosce ambiti di tutela ai quali applicare, a seconda dei casi, una tutela integrale o una tutela orientata;

secondo lo schema successivo:




Figura 4.1: PPAR - Piano paesistico ambientale vigente – Schema concettuale del Piano¹

¹ Fonte: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Paesaggio#item414>

Il PPAR si compone di una Relazione, le NTA e una cartografia articolata in n.18 Tavole a diversa scala. A tal proposito preme precisare che le tavole sono disponibili sul sito web della Regione² dedicato in formato .jpg derivante dalla scansione del supporto cartaceo.

Con riguardo, nel caso di specie, alle opere tecnologiche, l'art.49 delle NTA del PPAR così dispone: *“La progettazione di impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico, nonché di quelli a rete per lo smaltimento dei reflui depurati, dei sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell’energia (aereo o per condotte), delle materie prime e/o dei semilavorati, deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti con conseguenti pericoli di inquinamento dei suoli interessati e di danno all’ambiente e al paesaggio.*

Conseguentemente le opere tecnologiche a rete devono svilupparsi in aree a minimo rischio ambientale, da definire sull’apposito elaborato progettuale che interpreti lo stato dei suoli, le condizioni lito-strutturali-geomorfologiche, idrologiche ed idrogeologiche, e comunque mediante tracciati che rispettino la morfologia dei luoghi ed i valori paesistico-ambientali.

La localizzazione e progettazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, ed eventuali relativi accessori, devono comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ed evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.”

In generale, rispetto al sistema di tutele, il PPAR introduce delle *“prescrizioni di base”* immediatamente vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato, e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti – fatte salve eventuali disposizioni più restrittive - che suddivide in (art.3, lett.c) delle NTA): *“transitorie”* (in vigore a partire dall’approvazione del PPAR sino al termine del processo di adeguamento del PRG) e in *“permanenti”* (soglie minime e inderogabili anche in sede di adeguamento dei PRG).

Ai Comuni viene, quindi, demandato il compito, da attuare in sede di adeguamento dei PRG al PPAR nel rispetto dell’art.27 bis delle NTA, di definire con uno sguardo più ravvicinato gli ambiti definitivi di tutela, eventualmente variandone il livello, e le prescrizioni corrispondenti.

Il PPAR prevede anche all’art.60 delle NTA la possibilità di *“esenzioni”* rispetto alle prescrizioni di base in diversi casi tra cui, ai presenti fini, rilevano le seguenti:

“[...] 3) le seguenti opere pubbliche, oltre a quelle già comprese nei precedenti punti del presente articolo:

[...] 3c) le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla SIP e dall’ENEL, previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle presenti norme. Sono comprese nel regime delle esenzioni anche le eventuali varianti urbanistiche adottate dai comuni ai sensi dell’articolo 1 della legge 1/78 e dell’articolo 3 della legge 291/71, necessarie per la localizzazione delle predette opere pubbliche;

3d) gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, centrali e containers telefonici, cabine di decompressione del gas e simili;

[...] 3g) gli impianti a fune, le antenne, i ripetitori, previa verifica di compatibilità ambientale da effettuarsi con le modalità di cui agli articoli 63 bis e ter [...].”

² Fonte: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Paesaggio#item414>

Laddove gli artt.63 bis “Verifica di compatibilità paesistico-ambientale” e ter “Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale” fanno riferimento ad una specifica procedura di progettazione che anticipava la Valutazione di impatto ambientale, in attesa della sua entrata in vigore.

Segue la disamina delle Tavole del PPAR laddove come area di studio sia l’area di intervento che l’area vasta che si estende in un intorno pari a 5km di raggio dalla medesima: rimangono, dunque, escluse da tale disamina le Tavole rispetto alle quali l’area di studio non intercetta alcuna categoria paesistico-ambientale.

Nella TAV. 1 - VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI VIGENTI (scala 1:100.000) realizzata su n. 2 fogli (Nord e Sud), a copertura dell’intero territorio regionale, sono rappresentati con retinatura in bianco e nero i seguenti elementi:

- Vincoli esistenti (zone con note Legge n.1497/1939);
- Vincoli esistenti (ex Legge n.1497/1939);
- Montagne sopra m.1200 s.l.m.;
- Parchi e foreste;
- Ghiacciai e circhi glaciali;
- Fiumi e corsi d’acqua;
- Limiti della costa e fascia costiera - profondità m.300 dalla battigia;
- Vincoli regionali (Legge n.431/1985, nota come legge “Galasso”).

Come si può osservare dall’estratto in Figura 4.2, la tavola conferma la sola intersezione tra la linea di connessione interrata e un vincolo posto dalla fascia di rispetto di 150 m dalle sponde dal corso d’acqua Fosso del Bevano, di cui all’art.142, co1, lett.c) del vigente D.Lgs. n.42/2004.

A tal proposito, valgono le prescrizioni dell’art.29 delle NTA secondo cui: nella fascia contigua di m.10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell’argine è vietata l’aratura di profondità superiore a cm.50 e all’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche.

In ogni caso, compete agli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati procedere alla verifica e alla perimetrazione definitiva dell’alveo e delle aree esterne all’alveo di diretta pertinenza del corso d’acqua e alla definizione degli ambiti di tutela annessi ai corsi d’acqua e alle prescrizioni per la tutela degli ambiti relativi ai corsi d’acqua, in base a quanto stabilito dal PPAR, sempre nel rispetto delle norme di riferimento vigenti.

Preme anche far presente che, ai fini dell’idoneità del sito rispetto alle aree indicate come non idonee dalle Linee guida della Regione Marche per la tipologia di impianto fotovoltaico in oggetto, di cui alla Del. Amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n.13 del 30 settembre 2010, la rete di connessione rimane esclusa da tale verifica; per approfondimenti si rimanda al Cap. 8 finale.




Figura 4.2: PPAR - Tav.1 Vincoli paesistico-ambientali vigenti (estratto non in scala)

La TAV.2 - FASCE MORFOLOGICHE riporta l'idrografia e l'orografia, con copertura dell'intero territorio regionale, anch'essa composta di 2 fogli (Nord e Sud), e rappresenta le tre fasce morfologiche individuate dal PPAR, sulle quali, in via generale, viene declinata la tutela transitoria di talune emergenze del sistema paesistico-ambientale, quali: Fascia appenninica "A"; Fascia pedeappenninica "PA"; Fascia subappenninica "SA"

Come si può osservare dall'estratto della Figura 4.3, l'area di intervento ricade interamente all'interno di una vasta zona di Fascia subappenninica "SA".




Figura 4.3: PPAR – Tav.2 Fasce morfologiche

Tralasciando le TAV. 3, 4, 5 per le motivazioni suddette (l'area di studio non intercetta alcuna categoria paesistico-ambientale ivi rappresentata), nelle Tav. 6 e 7 il Piano individua le aree della regione in rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali del Sottosistema territoriale.

A tal proposito, l'estratto della TAV. 6 - AREE PER RILEVANZA DI VALORI PAESAGGISTICI in Figura 4.4 rivela che l'area di studio rimane totalmente esente da tali ambiti, di cui all'art.20 delle NTA.

Altre aree di tipo "B: Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione" e di tipo "C: Unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature, pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario storico, emergenze naturalistiche" sono presenti in area vasta, in ogni caso mai intersecate dagli interventi di progetto.




Figura 4.4: PPAR – Tav.6 Aree per rilevanza di valori paesaggistici e ambientali

L'estratto della TAV. 7 - AREE DI ALTA PERCEZIONE VISIVA in Figura 4.5 mostra che la parte finale della linea di connessione MT, la zona SSE e BESS e la linea di connessione AT ricadono fra gli Ambiti annessi alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico - Area "V" di cui all'art.23 delle NTA, che per esse dispone debba venire attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari. In area vasta, lato Cartoceto in direzione sud-ovest rispetto all'impianto, la Carta individua un percorso panoramico normato dall'art.43 delle NTA, in ogni caso mai intercettato dagli interventi di progetto.




Figura 4.5: PPAR – Tav.7 Aree di alta percezione visiva

La TAV. 8 - CENTRI E NUCLEI STORICI E PAESAGGIO AGRARIO STORICO rappresentate i seguenti elementi: centri storici capoluogo, altri centri e nuclei storici, paesaggio agrario di interesse storico.

Come si può osservare dall'estratto in Figura 4.6, l'area di studio rimane completamente al di fuori della vasta area relativa al paesaggio agrario di interesse storico-ambientale di cui all'art.38 delle NTA che si estende lato ovest rispetto agli interventi di progetto.




Figura 4.6: PPAR – Tav.8 Centri e Nuclei del paesaggio agrario-storico

La TAV. 9 - EDIFICI E MANUFATTI EXTRA-URBANI, di cui all'estratto cartografico di Figura 4.7, mostra alcune emergenze localizzate in area vasta, in ogni caso al di fuori e a debita distanza dalle zone di intervento.




Figura 4.7: PPAR – Tav.9 Edifici e manufatti extraurbani

La TAV. 10 - LUOGHI ARCHEOLOGICI E DI MEMORIA STORICA rappresentate le aree di interesse archeologico e della memoria storica, quali: aree vincolate, luoghi di memoria storica, aree di particolare interesse archeologico, aree centuriate, strade consolari. Dall'estratto della Figura 4.8 si osserva che: il cavo di connessione MT attraversa la strada consolare Flaminia e la zona SSE e BESS e la connessione AT alla cabina Terna lambiscono un'area centuriata.

A mente tutelate dall'art.41 delle NTA, pertanto: lungo la Via Flaminia è stabilito un ambito provvisorio di tutela di m.10 dal ciglio della strada consolare, mentre nell'area centuriata si applica la tutela integrale, fermo restando che all'interno di essi ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Sindaco, che ne informa la Soprintendenza archeologica.




Figura 4.8: PPAR – Tav.10 Luoghi archeologici e di memoria storica

Tralasciando la rappresentazione in figura della TAV. 11 - PARCHI E RISERVE NATURALI, in quanto, come reso evidente anche dell'elab. "07_SA0701_0-Aree naturali" prodotto ai fini del presente procedimento di VIA, non evidenzia alcun elemento interno all'area di studio, la successiva Figura 4.9 restituisce un estratto della TAV. 12 - CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEI CRINALI.

Tale tavola rappresenta i seguenti elementi costitutivi della struttura geomorfologica regionale individuati dal Piano, quali: crinali e spartiacque, numero d'ordine del bacino, fasce morfologiche.

Nondimeno, stante la scarsa risoluzione della tavola disponibile in formato GeoTIFF derivante dalla scansione della carta stampata su supporto cartaceo in bianco e nero, suddivisa in singole tavolette topografiche IGM in scala 1:25.000 a copertura dell'intero territorio regionale, non è stato possibile riprodurre i numeri (2-3-4) identificativi della gerarchizzazione del reticolo idrografico dei corsi d'acqua principali presenti all'interno di ogni bacino e sottobacino.

Ciò che rivela l'estratto di Figura 4.9 è che le due porzioni di impianto che ricadono nel territorio comunale di Fano intersecano un crinale e spartiacque che individuano bacini del IV e V ordine, entro la zona subappenninica, pertanto, a mente dell'art.30 delle NTA, di classe 2, rispetto al quale il Piano fornisce i seguenti elementi di tutela di base provvisori e permanenti.

- a) Prescrizioni di base transitorie: per i crinali interessati da interventi di trasformazione, è stabilito un ambito provvisorio di tutela per lato avente il valore di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime per la classe 2 - fascia subappenninica pari a 15m. All'interno di tali ambiti sono vietati:

- a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo articolo 57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter;
- e - il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un dislivello di m. 20 per lato.

- b) Prescrizioni di base permanenti: nei tratti esterni alle aree urbanizzate è fissata una fascia definitiva di tutela per lato, avente il valore di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime per la classe 2- fascia subappenninica pari a 5 m dove restano fermi i divieti di cui alle lettere precedenti.

Compete poi agli strumenti urbanistici generali identificare in scala adeguata i crinali ed i pianori significativi, in quanto elementi costitutivi del paesaggio e dell'ambiente marchigiano e definire gli ambiti di tutela annessi e le prescrizioni relative.

Ad ogni modo, il complesso delle prescrizioni di base del PPAR non pongono elementi ostativi alla realizzazione del progetto agrovoltico in esame.




Figura 4.9: PPAR – Tav.12 Classificazione di crinali e spartiacque

L'analisi della TAV. 15 - CENTRI E NUCLEI STORICI ED AMBITI DI TUTELA CARTOGRAFICAMENTE DELIMITATI, anch'essa strutturata in n.133 tavolette IGM relative alle aree interessate, riprodotta per estratto in Figura 4.10, mostra che l'area di studio non interferisce con alcuna emergenza cartografata.




Figura 4.10: PPAR – Tav.15 Centri e Nuclei storici

L'ultimo elaborato cartografico d'interesse ai presenti fini, costituito dalla TAV. 17 - LOCALITA' DI INTERESSE ARCHEOLOGICO CARTOGRAFICAMENTE DELIMITATE, conferma, per l'area di intervento la prossimità delle infrastrutture terminali dell'impianto al confine occidentale dell'area centuriata di interesse archeologico, che il PPAR delimita in via ipotetica.

A mente dell'art. 42 - Luoghi di memoria storica delle NTA tali ambiti sono soggette a tutela orientata, spettando ai PRG le verifiche puntuali successive e la definizione delle prescrizioni per la tutela definitiva di questi luoghi, al fine di conservarne e valorizzarne i caratteri peculiari.




Figura 4.11: PPAR – Tav.17 Località di interesse archeologico

Con la sopravvenuta emanazione del D.Lgs. n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, a mente dell’art.156, co.1, le Regioni dotate di piani paesaggistici hanno dovuto verificare la conformità tra le disposizioni dei propri piani e il Codice e dar seguito, in conseguenza, ad un processo di adeguamento.

Dal confronto effettuato tra il vigente PPAR e la specificazione contenuta nell’art.143 del D.Lgs. n.42/2004 relativamente ai contenuti del piano paesistico, è emersa, di fatti, una sostanziale coerenza e rispondenza del piano delle Marche con la normativa statale. In particolare il PPAR:

- è strumento conoscitivo e di salvaguardia che pianifica l’intero territorio regionale e istituisce un regime di tutele che non comprende i soli beni tutelati dalle leggi nazionali ma ulteriori e numerosi beni paesaggistici e ambientali;
- stabilisce, attraverso la procedura di verifica della compatibilità ambientale, le misure necessarie al corretto inserimento nel paesaggio degli interventi di rilevante trasformazione del territorio;
- applica il principio di sussidiarietà al tema del paesaggio, affidando ai piani regolatori comunali l’approfondimento e la precisa applicazione delle norme regionali ai singoli territori;
- effettua una ricognizione approfondita delle caratteristiche fisico-ecologiche e storicoculturali dei paesaggi marchigiani, anche attraverso la definizione, per la prima volta, di elenchi/inventari di beni naturali e storici presenti sul territorio, ulteriori e diversi da quelli formalmente vincolati a fini paesaggistici.

Nondimeno, a fronte di tale complessiva coerenza tra PPAR e Codice del paesaggio, emergono alcuni importanti elementi di debolezza del Piano, in particolare rispetto alle indicazioni della Convenzione europea del Paesaggio, ratificata dall’Italia con Legge n.14/2006, che motivano la necessità e l’opportunità di una sua revisione, in quanto il PPAR:

- si è occupato prevalentemente di tutela e non contiene indicazioni per un progetto di paesaggio finalizzato alla valorizzazione e alla costruzione di nuova qualità paesaggistica;
- non ha contestualizzato la lettura dei paesaggi regionali rispetto alle diverse parti del territorio e non riesce perciò a leggere e valorizzare le particolarità e le peculiarità dei diversi paesaggi delle Marche;
- non ha attribuito rilevanza all’aspetto percettivo e identitario del paesaggio² e, in generale, non ha attivato meccanismi per incentivare la partecipazione dei cittadini alla costruzione di quell’identità tra le popolazioni e il paesaggio in cui vivono³;
- non affronta il tema della qualità paesaggistica dei territori dell’urbanizzazione. Tale scelta costituisce uno dei punti di maggiore distanza tra il piano paesistico della Marche e la convenzione europea del paesaggio⁴ e più di ogni altra considerazione, anche alla luce della rilettura degli esiti del PPAR, obbliga oggi ad un aggiornamento del PPAR .

Pertanto, con D.G.R. n.578 del 04.06.2007, la Giunta regionale ha provveduto ad avviare un percorso di verifica e aggiornamento del PPAR vigente rispetto al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e alla Convenzione Europea per il paesaggio che, fino ad oggi, ha prodotto un Documento preliminare approvato dalla Giunta Regionale con propria D.G.R. n.140 del 01.02.2010. Gli elaborati tecnici del “Documento preliminare per l’adeguamento del PPAR al Codice del paesaggio e alla Convenzione europea”:

- a) illustrano gli esiti della verifica effettuata in merito alla coerenza del PPAR rispetto alla legislazione nazionale ed europea;
- b) descrivono la metodologia utilizzata per la costruzione del quadro conoscitivo - definiscono e caratterizzano i paesaggi regionali attraverso l'individuazione dei Macroambiti e degli Ambiti di paesaggio (operazione richiesta ai piani regionali dall'art.135 del D.Lgs. n. 42/2004).

Nel merito, il Documento preliminare per l'adeguamento del PPAR legge i paesaggi delle Marche organizzati in 7 Macroambiti e 20 Ambiti, rispetto ai quali organizzare strategie e progetti di paesaggio.

Gli ambiti, infatti, pur non potendo essere considerati omogenei al loro interno, comprendono territori connessi e resi simili da relazioni naturalistico-ambientali, storico-culturali, insediative. La loro estensione è tale da poter garantire un'efficiente gestione di progetti definiti sulla base delle caratteristiche paesaggistiche locali.

L'interpretazione del paesaggio per ambiti (anziché per sistemi tematici) è proprio l'elemento che registra una maggiore distanza tra il PPAR vigente e la revisione prevista dalla legge. L'ambito di paesaggio, introdotto dall'art.135 del Codice, va inteso infatti sia come dispositivo interpretativo del territorio, che come dispositivo normativo, attraverso i quali i piani paesaggistici: riconoscono i caratteri peculiari del paesaggio e definiscono apposite prescrizioni e previsioni e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

Nella formulazione di tale Documento preliminare il sito di impianto ricade all'interno del Macroambito di paesaggio "B - Le Marche settentrionali del Pesarese" e dell'Ambito di paesaggio "B02 Il Fanese e la Valle del Metauro". Il Dossier dell'Ambito B2 fornisce una serie di elementi conoscitivi (Sistema dei beni botanico-vegetazionali e storico-culturali; Struttura degli ecosistemi; Sistema insediativo – infrastrutturale; Aree tutelate ex decreti "Galassini" e art.136 del Codice del Paesaggio, Aree naturali protette, siti Rete natura 2000 e Reticolo idrografico principale) per illustrare in maniera sintetica all'interno di una matrice SWOT i punti di forza e di debolezza e le minacce e opportunità rilevate, senza giungere a delineare una proposta di obiettivi di tutela e di direttive per l'ambito.

5. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

5.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC)

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pesaro e Urbino è stato adottato con Del.C.P. n.24 del 18.03.99 e approvato con Del.C.P. n.109 del 20.07.2000.

Gli elaborati costitutivi del Piano Territoriale di Coordinamento sono i seguenti:

- 0) Note introduttive al P.T.C. e regole e criteri per la co-pianificazione
- 1) Atlante della Matrice socio - economica
 - 1.1 - Dati e previsioni socio-demografiche e patrimonio abitativo
- 2) Atlante della Matrice ambientale
- 3) Atlante della Matrice insediativo - infrastrutturale
 - 3.1 - Atlante della mobilità e del trasporto pubblico locale
- 4) Documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica
 - 4.1 - “Scenari di riferimento per il dimensionamento dei Piani”
 - 4.2 - “Conseguenze dell’edificazione sulla risorsa suolo: riflessioni ed appunti”
 - 4.3 - “Analisi e valutazione delle risorse botanico-vegetazionali negli strumenti di pianificazione territoriale : riflessioni, indirizzi e procedure”

Per facilitare la lettura del complesso degli elementi conoscitivi prodotti e dell’insieme delle proposte formulate è stata adottata la soluzione di sintetizzare gli aspetti salienti del lavoro nei tre “Atlanti” sopra richiamati, nei quali i contenuti del PTC si sviluppano come un “racconto” lineare dove i vari episodi che lo scandiscono sono comunque sempre logicamente interrelati sia nella loro rappresentazione letterale che cartografica.

Tutti gli elaborati del PTC sono pubblicati sul sito della Provincia di Pesaro e Urbino³. Gli elaborati cartografici del PTC vigente sono pubblicati solo nella versione stampata sul BUR Marche ad eccezione delle Tavole “5A Progetto Matrice Ambientale” e “9A- Progetto Matrice Insediativo-Infrastrutturale” pubblicate in versione pdf ad alta risoluzione.

In quanto al rapporto con il Piano Paesistico, il PTC non modifica né sostituisce il PPAR, il quale rimane il quadro di riferimento normativo complessivo (anche per tutti i casi non esplicitamente richiamati dal PTC), prevalente su indirizzi del PTC eventualmente in contrasto; l’adeguamento del PPAR è effettuato per mezzo dei PRG e pertanto le disposizioni del PTC assumono la funzione di indirizzo ai comuni responsabili dell’adeguamento del proprio PRG al PPAR.

Analogamente, i Piani di Bacino di cui alla (previgente) Legge n.183/89 e s.m.i., i contenuti, le scelte, gli indirizzi e le prescrizioni di tali Piani prevalgono sia sul PTC che sui PRG comunali.

L’Atlante 1 – Matrice Socio-Economica fornisce una lettura semplice e immediata di alcuni significativi parametri statistico-socio-economici prodotti in relazione al redigendo PTC.

Ai fini del presente Studio sono stati pertanto indagati gli Atlanti 2 - Matrice ambientale e 3 - Matrice insediativo.

³ Cfr.: <http://www.provincia.pu.it/funzioni/pianificazione-territoriale/ptc-piano-territoriale-di-coordinamento/ptc-vigente/>

In quanto all'Atlante 2, di cui all'Elaborato 2, assumendo e riconfermando i contenuti generali e complessivi del PPAR, il PTC tende a definire e puntualizzare quella che può essere definita la matrice ambientale di rilevanza provinciale, recuperando gli aspetti più significativi del PPAR e sviluppando o integrando quelle parti che nel piano regionale vengono solo accennate o sommariamente sviluppate.

Di fatti, a causa della scala a cui opera, il Piano Paesistico Ambientale Regionale non sempre riesce a sviluppare con la dovuta completezza le problematiche affrontate: il PTC ha, dunque, effettuato una serie di studi settoriali volti ad approfondire argomenti ritenuti necessari o comunque utili a livello provinciale. Tali studi sono stati suddivisi secondo la tripartizione in sottosistemi tematici effettuata dal PPAR, ovvero: geologico-geomorfologico, botanico-vegetazionale e storico-culturale a cui sono state aggiunte anche le indicazioni relative agli aspetti faunistici.

Così, ad ogni tematismo affrontato, il PTC dedica una scheda descrittiva delle analisi compiute, delle metodologie seguite e delle ricadute operative a cui hanno dato luogo, articolate, nel loro insieme, come segue:

- 1 - VINCOLI AMBIENTALI E STORICI SOVRAORDINATI
 - 1A Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23)
 - 1B Aree sottoposte a vincolo paesistico - ambientale (L. 1497/39)
- 2 - RISORSE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE
 - 2A Geologia
 - 2B Rischio sismico
 - 2C Pericolosità di aree soggette a fenomeni franosi
 - 2D Emergenze Geologiche e Geomorfologiche individuate dal P.P.A.R.
 - 2E Emergenze Idrogeologiche: vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei
 - 2F Pericolosità da esondazione
 - 2G Acclività
 - 2H Acque minerali : Risorse e disponibilità
- 3 - RISORSE BOTANICO-VEGETAZIONALI E FAUNISTICHE
 - 3A Emergenze botanico - vegetazionali individuate dal P.P.A.R.
 - 3B Demanio forestale ed Aree floristiche
 - 3C Copertura dei suoli
 - 3D Oasi faunistiche ed Aree Bioitaly
 - 3E Parchi e Riserve naturali, aree fluviali e parchi urbano-territoriali
- 4 - RISORSE STORICO-CULTURALI
 - 4A Edifici, manufatti e nuclei storici extraurbani di rilevanza provinciale
 - 4B Aree e beni archeologici di rilevanza provinciale
- 5 - MATRICE AMBIENTALE
 - 5A La matrice ambientale di progetto

Ad ogni scheda corrisponde la relativa tavola riportata nella seconda parte dell'Elaborato 2 (Tavole grafiche in formato A3 - Versione pubblicata sul BUR).

Pertanto, indagando le varie tavole rispetto alle aree oggetto di intervento, si rileva quanto segue:

- Tav. 1A “Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23)”: nel loro insieme, i territori dei comuni di Cartoceto e di Fano risultano esenti da tale vincolo, pertanto tale tavola non viene qui riprodotta;
- Tav. 1B “Aree sottoposte a vincolo paesistico - ambientale (L. 1497/39)”: il territorio comunale di Cartoceto e l’area lato est sede di impianto e infrastrutture annesse che ricade nel territorio comunale di Fano, risultano del tutto esenti da tale vincolo, pertanto tale tavola non viene qui riprodotta;
- Tav. 2A “Carta geologica”: il basso livello qualitativo di tale carta rende inintelligibile la legenda – in ogni caso, per l’analisi di tale tipo di informazioni si rimanda ai più aggiornati elaborati “07_SA0801_0-Carta geologica” e “06_RS0301_0-Relazione Geotecnica” del presente progetto – Dalla carta regionale si può notare che gran parte del parco fotovoltaico e la linea di connessione MT ricadono in una vasta area FAA – formazione delle argille azzurre e per minima parte ad ovest in MUSb2 – Depositi eluvio-colluviali, mentre BESS e SSE ricadono in una vasta area MTIbn – Depositi alluvionali terrazzati;
- Tav. 2B “Carta del rischio sismico”: l’intero territorio comunale di Cartoceto rimane esente da aree a rischio sismico, così come l’area lato est dell’impianto che ricade nel territorio comunale di Fano sede di impianto e quelle sedi di infrastrutture, sempre nel territorio di Fano, pertanto tale tavola non viene qui riprodotta;
- Tav. 2C “Individuazione e valutazione della pericolosità di aree soggette a fenomeni franosi”, basata sulla Carta inventario dei movimenti franosi della Regione Marche ed aree limitrofe (CNR 1993): le aree di impianto ricomprese nel territorio comunale di Cartoceto e le aree lato est sede di impianto e delle infrastrutture annesse che ricadono nel territorio comunale di Fano, risultano del tutto esenti da tale vincolo; a tal riguardo si rimanda comunque alla sezione del presente documento dedicata all’analisi del PAI (§ 7.2);
- Tav. 2D “Emergenze Geologiche e Geomorfologiche individuate dal P.P.A.R.”: l’intero territorio dei comuni di Cartoceto e di Fano risultano esenti da tale vincolo, pertanto tale tavola non viene qui riprodotta - A tal proposito, si rimanda comunque alla Tavola “07_SA0801_0-Carta geologica” elaborata ai fini del presente procedimento;
- Tav. 2E “Emergenze Idrogeologiche”: vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei: anche in questo caso la scarsa risoluzione della carta non consente un’agevole lettura della zonizzazione idrogeologica per l’area di interesse che, pertanto, viene qui omessa;
- Tav. 2F “Carta della pericolosità da esondazione” che evidenzia le aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione lungo le aste fluviali principali: per quanto riguarda il comune di Cartoceto, questo risulta lambito all’estremità sud-orientale da una fascia di “zona alluvionabile solo in caso di eventi meteorologici eccezionali” indicata lungo il fiume Metauro, confermata anche dal vigente PGRAAC dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale come area in pericolosità P2; in ogni caso, sia l’intero sito sede di impianto che quelli sottostanti il cavidotto di connessione alla cabina MT/AT, nonché la cabina stessa e i BESS rimangono totalmente esenti dalle zone perimetrate dalla Tav. 2F – per approfondimenti, si rimanda all’estratto della Tav. 5A (in Figura 5.1) che, tra i tematismi del sistema “ecologico-naturalistico”, riporta anche le aree esondabili;

- Tav. 2H “Acque minerali”: l’intero territorio comunale di Cartoceto rimane esente da tali aree, così come l’area lato est dell’impianto e quelle sedi di infrastrutture che ricadono nel territorio comunale di Fano, pertanto tale tavola non viene qui riprodotta;
- Tav. 3A “Emergenze botanico - vegetazionali individuate dal P.P.A.R.”: l’intero territorio comunale di Cartoceto rimane esente da tali aree, così come l’area lato est dell’impianto e quelle sedi di infrastrutture che ricadono nel territorio comunale di Fano, pertanto tale tavola non viene qui riprodotta;
- Tav. 3B “Demanio forestale ed Aree floristiche”: l’intero territorio comunale di Cartoceto rimane esente da tali aree, così come l’area lato est dell’impianto e quelle sedi di infrastrutture che ricadono nel territorio comunale di Fano, pertanto tale tavola non viene qui riprodotta;
- Tav. 3C “Copertura dei suoli”, redatta sulla base dei dati censuari 1990/91 dell'ISTAT e sulla base del telerilevamento, che ha contribuito a predisporre data base geografici utilizzabili per la rappresentazione della copertura del suolo del territorio nazionale e descrive il territorio secondo sei classi caratteristiche: 1) *Aree agricole coltivate, incolte ed abbandonate*, 2) *Aree agricole a legnose agrarie di coltura specializzata* 3) *Aree forestali* 4) *Aree urbane, infrastrutturali ed industriali*, 5) *Cave e superfici naturali non vegetate* 6) *Acque superficiali*. Dall’analisi della tavola si può osservare che l’intero sito di impianto e infrastrutture annesse ricade in classe 1) - A tal proposito, si rimanda comunque alla più aggiornata Carta UDS elaborata ai fini dello SIA del progetto in analisi;
- Tav. 3D “Oasi faunistiche ed Aree Bioitaly”: l’intero territorio comunale di Cartoceto rimane esente da tali aree, così come l’area lato est dell’impianto e quelle sedi di infrastrutture che ricadono nel territorio comunale di Fano, pertanto tale tavola non viene qui riprodotta – A tal proposito, si rimanda comunque alla Tavola “07_SA0701_0-Aree naturali” elaborata ai fini del presente procedimento;
- Tav. 3E “Parchi, Riserve naturali ed Aree protette individuate dal P.P.A.R. e parchi istituiti dalla L.R. 15/94”: nel loro insieme, i territori dei comuni di Cartoceto e di Fano risultano esenti da tale vincolo, pertanto tale tavola non viene qui riprodotta - A tal proposito, si rimanda comunque alla Tavola “07_SA0701_0-Aree naturali” elaborata ai fini del presente procedimento;
- Tav. 4A “Edifici, manufatti e nuclei storici di rilevanza provinciale”: sia l’intero sito sede di impianto che quelli sottostanti il cavidotto di connessione alla cabina MT/AT, nonché la cabina stessa e i BESS rimangono totalmente esenti dalle zone perimetrare dalla Tav. 4A;
- Tav. 4B “Aree e beni archeologici di rilevanza provinciale”, che riprende categoria la costitutiva del paesaggio denominata “Zone archeologiche e strade consolari” individuata dal P.P.A.R. nell’ambito del sottosistema storico culturale e normata all’art.41 delle NTA del Piano paesistico: sia l’intero sito sede di impianto che quelli sottostanti il cavidotto di connessione alla cabina MT/AT, nonché la cabina stessa e i BESS rimangono totalmente esenti dalle “Aree archeologiche vincolate” individuate in Tav. 4B; per quanto riguarda gli altri elementi indicati nella tavola, la linea di connessione MT attraversa la “Strada consolare Flaminia” (ovvero, l’attuale SS3) nel tratto “D6 Carrara-Calcinelli” che coinvolge i Comuni di Cartoceto e Saltara, mentre l’area BESS e SSE ricade a ridosso dell’ “Area Centuriata E1 - Bassa Valle del Metauro”

che rientra nel Comune di Fano, pur rimanendo esterna ad essa – in quanto agli indirizzi normativi e gestionali relativi a tali aree e beni si rimanda alla Figura 5.1;

- Tav. 5A “Progetto matrice ambientale”, che costituisce il primo dei due sistemi strutturanti la realtà provinciale individuati dal PTC e si sostanzia nella selezione di quei "beni ambientali" che nel contesto provinciale, per il proprio valore o peculiarità, assumono il ruolo di "emergenze" da considerarsi vere e proprie "invarianti territoriali" o quanto meno "contesti ambientali ad elevata sensibilità" per i quali eventuali politiche di valorizzazione o trasformazione non potranno prescindere da precise procedure di concertazione istituzionale. Inoltre, gli indirizzi di tutela formulati dal PTC per le categorie e i beni trattati vanno intesi come vero e proprio adeguamento al PPAR con le relative implicazioni a livello di integrazione e specificazione. A livello progettuale il PTC ha operato una sintesi cartografica dei beni di maggior valore individuati dal Piano paesistico e di quelli proposti ex novo dal piano provinciale, aggregandoli secondo due grandi sistemi definiti: “ecologico-naturalistico” e “storico-ambientale” – Per gli elementi di rilievo relativamente alle aree interessate dagli interventi di progetto, vale, dunque, quanto emergente dell’estratto riprodotto in Figura 5.1.




Figura 5.1: PTC - Tav. 5A "Progetto matrice ambientale" (estratto non in scala)

In quanto al sistema “ecologico-naturalistico”, come detto in relazione alle Tav. 3D e 3E, le aree coinvolte dalla realizzazione del progetto non intercettano alcuna emergenza o elemento individuato dal PTC: per quanto riguarda le “zone esondabili solo in caso di eventi meteorologici eccezionali” (di cui alla Scheda 2F e relativa tavola) che si trova a sud-ovest dell’area SSE sul Fiume Metauro, essa dista ca. 3km, analogamente all’Area Bioitaly di interesse nazionale e regionale (di cui alla Scheda 3D e relativa tavola) individuata attorno al medesimo corso d’acqua principale.

Con riferimento, poi, al sistema “storico-ambientale”, come innanzi accennato, gli indirizzi di tutela formulati dal PTC per le categorie e i beni da esso trattati vanno intesi come vero e proprio adeguamento al PPAR con le conseguenze corrispondenti in termini di integrazione e specificazione, rimangono integralmente in vigore le prescrizioni, direttive e indirizzi originari del Piano paesistico per i contenuti non espressamente considerati dal PTC.

Pertanto, a proposito delle emergenze segnalate a seguito dell’analisi della Tav. 4B, si richiamano qui le indicazioni pertinenti di cui all’ “Art.41 - Zone archeologiche e strade consolari” del PPAR:

“Le zone archeologiche e le strade consolari [...] comprendono:

- a - le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla legge 1089/39;*
- b - altre aree archeologiche di particolare interesse;*
- c - le aree in cui l’organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;*
- d - le strade consolari romane;*
- e - aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.*

[...] Lungo le strade consolari di cui al primo comma è stabilito un ambito provvisorio di tutela di cui all’articolo 25 dell’ampiezza di mt. 10 dal ciglio delle strade consolari come attualmente configurato.

In tali ambiti si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27, fermo restando che all’interno di essi ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Sindaco, che ne informa la Soprintendenza archeologica.

Prescrizioni di base transitorie.

All’interno degli ambiti e in corrispondenza degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata di cui al primo comma, lettera c) non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici, indicati all’articolo 45, nonché qualsiasi movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, salvo per le opere relative ad interventi di recupero ambientale, di cui all’articolo 57. Inoltre nelle aree centuriate come sopra indicate non sono ammessi:

- a - l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. 8/87 e 34/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvocolturali vigenti;*
- b - l’inizio delle nuove attività estrattive, compresi gli ampliamenti. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui all’articolo 57 e 63 bis e con le procedure di cui all’articolo 27 e 63 ter;*
- c - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.*

Prescrizioni di base permanenti.

È vietata qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata, e ogni intervento di tipo infrastrutturale deve essere coerente con l'organizzazione ditale struttura centuriata; vale per esse quanto previsto dall'articolo 38, terzo comma.

Compete agli strumenti urbanistici generali:

- a - completare ed aggiornare il censimento e l'identificazione delle aree di cui al primo comma;*
- b - definire gli ambiti di tutela annessi a tali aree in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;*
- c - stabilire le prescrizioni per la tutela delle aree e strade in oggetto e degli ambiti di tutela annessi."*

Ciò richiamato, merita ribadire qui che, mentre l'Area Centuriata E1 non viene in alcun modo interessata dagli interventi di progetto, la linea di connessione interrata attraverserà la "Strada consolare Flaminia" dovendo, quindi, rispettare le disposizioni di cui al 2° e 3° co. dell'art.41 delle NTA del PPAR, in ogni caso, secondo quanto ulteriormente normato dallo strumento urbanistico generale del Comune di Cartoceto.

6. PIANIFICAZIONE COMUNALE

6.1 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CARTOCETO

Lo strumento urbanistico generale vigente di Cartoceto è rappresentato dalla Variante al PRG approvata con Del.C.C. n.55 del 27.11.2008.

Le motivazioni principali di detta variante sono da ricercarsi nel tentativo da parte del Comune di rendere praticabile il complesso sistema di indirizzi e obbligazioni della pianificazione sovraordinata, e di sviluppare una pratica di governo delle trasformazioni richieste dalle locali spinte economiche (piano strategico) in un quadro progettuale generale con chiari riferimenti strutturali.

Gli elaborati della variante generale al PRG sono articolati in:

- Parte cognitiva (ricerche propedeutiche ed analisi ambientali);
- Parte prescrittiva (vincoli, indirizzi, prevenzione dei rischi), rispetto alla quale la variante accoglie integralmente il quadro prodotto a livello sovracomunale, ne traduce i contenuti in chiave locale, si propone di attivare un connessione non solo passiva con le successive fasi di crescita del progetto;
- Parte progettuale (strutturale e strategica), che integra l'aggiornamento urbanistico, assunto dalla prassi corrente, con una proiezione dell'assetto futuro e un'ipotesi di gestione delle trasformazioni in cui la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali abbiano un ruolo determinate e in cui si identifichi la comunità locale.

Il quadro prescrittivo del PGR viene articolato assumendo a riferimento le diverse destinazioni d'uso nelle zone omogenee in cui è suddiviso il territorio comunale.

Rispetto alla disciplina del PPAR, a mente degli artt.11 bis e 11 ter, il PRG recepisce integralmente l'art.60 delle NTA del Piano paesistico relativo alle "Esenzioni", così come innanzi richiamato nelle parti rilevanti ai fini del presente Studio (cfr. § 5.1, ultimo capoverso), fatti salvi quei punti la cui applicazione sia in contrasto con i contenuti normativi di tutela introdotti dal P.R.G. adeguato; laddove, invece, PRG non specificasse alcuna norma di tutela per le zone sottoposte a vincolo, si prescrive l'applicazione in toto delle norme e delle forme di tutela previste dal Piano paesistico.

Sempre tra le disposizioni generali di cui al Titolo I delle NTA del PRG merita richiamare l'art.10 "Salvaguardia e potenziamento delle alberature" che dispone l'obbligo del mantenimento delle alberature nell'attuazione del Piano e nella conseguente edificazione. In particolare, le alberature di valore monumentale-paesaggistico nell'area urbana e nel territorio agricolo sono soggette a vincolo di conservazione ed è posto il divieto di distruzione o manomissione degli elementi diffusi del paesaggio agrario quali:

- querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione vigente;
- alberature stradali;
- alberature poderali;
- siepi stradali e poderali;
- vegetazione ripariale;
- macchie e boschi residui.

Inoltre, in tutti i progetti che presentano piante legnose (alberi e arbusti), queste dovranno essere rigorosamente rilevate ed indicate su apposita planimetria corredata da documentazione fotografica; mentre eventuali abbattimenti di alberature esistenti per l'edificazione devono essere espressamente autorizzati nel permesso di costruire a seguito di motivata richiesta. Il PRG promuove, altresì, la piantumazione di alberi e cespugli di essenze "compatibili" con l'ambiente locale e con le caratteristiche climatiche e pedologiche. Pertanto nella nuova realizzazione di aree a verde pubblico e a verde privato è fatto obbligo della messa a dimora - in una percentuale minima dell'80% - delle essenze arboree ed arbustive di cui all' *"Elenco di piante arboree ed arbustive utilizzabili per il verde pubblico e privato nel circondario Pesarese"* del Centro Ricerche Floristiche Marche della Provincia di Pesaro e Urbino datato marzo-aprile 1977.

Dall'analisi degli elaborati del PRG resi disponibili sul sito web del Comune⁴, e, in particolare dalla tavola di Piano Tav. 3.0 - Quadro di unione (scala 1:10000), si evince che l'area di intervento appartenente al territorio comunale di Cartoceto è individuata nella Tav. 2.3 - Statuto dei luoghi - nuclei rurali (scala 1:5000).

Come mostrato nella carta di progetto *"07_SA0102_0-Inquadramento_PRG"* prodotta ai fini del presente procedimento e riprodotta per estratto in Figura 6.1, si può osservare che l'area di impianto ricompresa nell'ambito di Cartoceto ricade massimamente in zona agricola non vincolata "E1", di cui all'art.30 delle NTA, intercettando con l'estremità sud-occidentale una zona agricola vincolata sottoposta a tutela integrale "E3", di cui agli artt.45 e 51 delle NTA. La parte meridionale dell'area del parco fotovoltaico è altresì attraversata da un corso d'acqua, di cui all'art.47 delle NTA.

Rimane, infine, lambita, ma non intersecata, la fascia di rispetto al crinale, di cui all'art.48 delle NTA, che si estende ad est, sul confine con il territorio comunale di Fano.

⁴ Fonte: <http://www.comune.cartoceto.pu.it/c041010/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147>




Figura 6.1: elab. "07_SA0102_0-Inquadramento_PRG" di progetto – Comune di Cartoceto (non in scala)

In generale, ai sensi dell'art.3 delle NTA del PRG, le attività insediabili nelle destinazioni d'uso agricole sono le seguenti:

1. Abitazioni rurali (compreso i locali accessori e di servizio contenuti nell'edificio);
2. Accessori agricoli separati dalla abitazione;
3. Allevamenti zootecnici;
4. Lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e forestali.

Fermo rimanendo che (art.3, co.3): *“Le destinazioni d'uso e le attività nelle stesse previste, che non risultano espressamente descritte nella precedente tabella, vengono classificate per analogia dall'Amministrazione Comunale, sentito il Parere della Commissione Edilizia”.*

L'art.30 delle NTA, come detto, disciplina le zone agricole non vincolate “E.1” disponendo che in tali zone il Piano si attua per intervento diretto. In quanto alle destinazioni d'uso e alle attività consentite (art.30, co.3 e 4), oltre a quelle esclusivamente riservate all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo; sono inoltre consentite le destinazioni connesse alla realizzazione di opere di pubblica utilità quali – ad esempio - gli impianti tecnologici (cabine e centraline ENEL, SIP, metano e simili): pertanto, in tali zone agricole sono ammesse le nuove costruzioni relative alle opere di pubblica utilità - quali gli impianti tecnologici (cabine e centraline ENEL SIP, metano e simili) - che debbono sorgere necessariamente in zone agricole (art.30, co.10).

I parametri indicati per le opere di pubblica utilità (impianti tecnologici) nelle zone E.1 sono richiamati puntualmente di seguito:

If	=	mc/mq			
Ic	=	0,50 mq/mq			
Hmax	=	(in relazione alle esigenze)			
Dc	=	5,00 ml.			
Df	=	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">10,00 ml.</td> <td rowspan="2" style="padding-left: 10px;">(da edifici di valore storico e architettonico)</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">50,00 ml.</td> </tr> </table>	10,00 ml.	(da edifici di valore storico e architettonico)	50,00 ml.
10,00 ml.	(da edifici di valore storico e architettonico)				
50,00 ml.					
Ds	=	20,00 ml. sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dal D.M. 01/04/1968, n.ro 1444 e maggiori distanze previste dal Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni).			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Le cabine ENEL e SIP, qualora fossero realizzate all'esterno degli edifici con un'altezza (Hmax) non superiore a ml. 3,50, possono avere una distanza minima sia dai confini che dai fabbricati non inferiore a quelle previste dal Codice Civile (Dc = 1,50 ml., Df = 3,00 ml.). Possono altresì - previo consenso della proprietà confinante - essere realizzate a confine e possono essere arretrate dal filo strada - previo nulla osta delle Amministrazioni competenti - a distanza inferiore a quella prescritta e comunque con un minimo di ml. 1,50. ■ Qualora l'altezza (Hmax) fosse superiore a ml. 3,50, le cabine debbono rispettare le distanze sia dai confini che dai fabbricati, come qualsiasi altra costruzione. ■ La normativa di cui sopra si applica anche a tutte le altre costruzioni relative agli impianti tecnologici (acquedotto, fognature, gas, ecc..) pubblici o di interesse pubblico. 					

In quanto al corso d'acqua che attraversa la porzione posta più a sud del parco fotovoltaico, l'art.47 delle NTA così dispone:

1. Negli ambiti di rispetto dei corsi d'acqua - così come individuati dalle tavole di Piano - si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) Nella fascia contigua di ml. 10,00 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50.
All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche.
I lavori di pulizia fluviale (eliminazione delle piante e arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;
- b) Per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, estesa all'intero ambito di tutela così come evidenziato nelle tavole di P.R.G.:

2. Nelle zone di rispetto di cui al punto b) del precedente comma, sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale di cui all'art. 57 del P.P.A.R. delle Marche, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2^a e 3^a classe.

Le scelte progettuali sono conformi alle disposizioni dettate per il corso d'acqua e la fascia di rispetto relativa, non emergendo, dunque, alcuna criticità ostativa alla sua realizzazione.

Per quanto riguarda le aree classificate come "zone agricole vincolate" di cui all'art.45 delle NTA, esse comprendono ambiti territoriali nei quali l'attività agricola è subordinata alla salvaguardia dei caratteri ambientali, alla tutela delle categorie costitutive del paesaggio agrario e al mantenimento della struttura naturale e antropica esistente, secondo quanto disposto dalle Norme del PPAR. Esse si distinguono in:

- E.2 - Zone agricole a tutela orientata, dove sono consentite parziali trasformazioni con modalità d'intervento compatibili con gli elementi paesistici e ambientali del contesto;
- E.3 - Zone agricole a tutela integrale, in cui sono consentiti interventi di conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali e riqualificazione delle risorse paesistico-ambientali

e assumono come riferimento i livelli di tutela previsti dall'art.26 della disciplina del Piano paesistico (i.e.: Tutela Orientata e Tutela Integrale).

Nello specifico, le zone vincolate di tipo "E.3" sono le zone destinate alla tutela delle caratteristiche costitutive del paesaggio, alla conservazione dei beni che caratterizzano le categorie stesse e alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti. Gli interventi edilizi consentiti in tali zone "E.3", da attuarsi per intervento diretto, sono subordinati al rispetto - oltre che di tutte le prescrizioni previste per le zone agricole non vincolate come sopra richiamate per quanto qui interessa - delle prescrizioni riportate all'art.51 delle NTA del PRG, ai sensi del quale gli interventi consentiti sono i seguenti (co.3):

- a) il recupero di edifici rurali esistenti senza alcun aumento di volumetria;

- b) le costruzioni totalmente interrato connesse con gli edifici esistenti, purché realizzate con una superficie utile lorda (SUL) massima non superiore a mq. 35 e con gli accessi di larghezza non superiore a ml. 3,00 e purché al di sopra del piano di copertura venga ripristinato il manto erboso esistente e non vengano alterate le caratteristiche ambientali della zona;
- c) miglioramenti della vegetazione ripariale, consistenti anche nel taglio di alberi caduti, totalmente o parzialmente secchi, pericolanti oppure cresciuti troppo vicini. L'eventuale abbattimento delle piante dovrà comunque essere preceduto dalla loro segnatura effettuata dal Corpo Forestale, che prescriverà nel contempo anche le specie da ripiantumare tra quelle autoctone; [...]

Con precipuo riferimento agli impianti tecnologici, gli indici edilizi e urbanistici da osservare nella realizzazione degli interventi consentiti sono quelli riportati innanzi per le zone E.1. A mente del co.5, rimangono comunque vietati i seguenti interventi:

- a) ogni nuova altra edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;
- b) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale, con la precisazione che il bosco ripariale del fiume Metauro e le alberature lungo il Rio Secco non sono riconoscibili come piantate di tipo industriale, in quanto riconducibili ad un tipo di vegetazione composta da arbusti di molteplici specie, inframmezzata da alberi di alto fusto e che, quindi, in tali ambiti sono ammessi soltanto gli interventi di cui al precedente comma 3, punto c), dove le piante autoctone da utilizzare sono esclusivamente le seguenti: pioppo nero, pioppo bianco, salice bianco, acero campestre, ontano nero (alberi), biancospino, prugnolo, sanguinello, nocciolo (arbusti);
- c) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;
- d) l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
- e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 09/02/1979, n.ro 400;
- f) l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
- g) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- h) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;
- i) l'abbattimento di testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche.

Tali prescrizioni non pongono elementi ostativi alla realizzazione del progetto agrovoltaiico in esame. Ad ogni modo, particolare attenzione dovrà essere prestata alla movimentazione e al deposito di mezzi e materiali in fase di cantiere, verso gli elementi sensibili della zona quali corso d'acqua e relativa fascia di rispetto e zona agricola E3 a tutela integrale, ancorché suscettibili di dar luogo ad impatti transitori, legati alle sole attività di corso d'opera.

6.2 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FANO

Poiché parte dell'impianto FV, nonché la linea di connessione e l'area dedicata all'installazione di BESS e SSE si estendono sul territorio comunale di Fano, è stata indagata anche la pianificazione di tale comune.

Lo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Fano è costituito dal PRG approvato con Del.C.C. n.34 del 19.02.2009, con precisazioni introdotte ad opera di atti ulteriori e varianti parziali successive. Gli elaborati di natura prescrittiva del PRG sono i seguenti:

- Norme Tecniche di Attuazione
- Sistema Paesistico Ambientale
- Schede Tecniche dei comparti unitari
- Progetto Urbanistico (26 tavole, scala 1:5.000)
- Progetto Urbanistico con ambiti di tutela (26 tavole, scala 1:5.000)
- SCHEDE PROGETTO:
 - o ST1_P06 Sassonia 4
 - o ST1_P11 Sassonia
- Progetto Urbanistico (44 tavole, scala 1:2.000)

Analogamente a Cartoceto, anche il PRG di Fano disciplina il territorio comunale suddividendolo secondo le diverse destinazioni d'uso in zone omogenee.

Per espressa disposizione di cui all'art.2 delle NTA del PRG⁵, lo strumento urbanistico di Fano individua altresì gli ambiti di tutela definitivi in attuazione del PPAR, pertanto, gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto, oltre che di tutte le prescrizioni previste per le rispettive zone omogenee, anche di quelle del Sistema Paesistico – Ambientale riportate in Allegato 1 alle NTA: in caso di contrasto tra le due previsioni, prevarranno comunque queste ultime. L'Allegato 1 alle NTA del PRG tiene fede all'articolazione delle NTA del PPAR delineando, quindi, dopo una serie di norme generali, una disciplina di tutela specifica per le aree e le emergenze afferenti ai Sottosistemi: Geologico-geomorfologico e idrogeologico; Botanico – vegetazionale; Storico – culturale; Territoriali.


In quanto alle “Opere tecnologiche”, l'art.29 delle NTA del PRG di Fano ripropone fedelmente il cit. art.49 delle NTA del PPAR a cui si rimanda (cfr. § 4.1).

Analizzando le tavole di progetto urbanistico del PRG, le aree di intervento ricadono, a seconda della scala (1:5000 e 1:2000) in diversi quadranti: poiché, ai sensi del co.2 dell'art.2 delle NTA per le zone rappresentate in tavole a diversa scala fa sempre testo la scala maggiore, l'elab. “07_SA0102_0-Inquadramento_PRG” prodotto ai fini del presente procedimento è stato costruito a partire dalle tavole in formato pdf appartenenti ai quadranti 11, 12, 16 e 17, scala 1:5000.

Preme annotare qui che il Comune mette a disposizione sul proprio sito anche un sistema di consultazione on line delle mappe del PRG⁶.

⁵ Ultima versione consultata datata Ottobre 2021, corrispondente alla Var. n.23 ex D.G.C. n.336 del 26.10.2021.

⁶ Cfr.: <https://geomap.comune.fano.pu.it/cartoinit?mapTheme.code=prg#maps/map>








LEGENDA




- | | |
|--|--|
|  Area lorda impianto FV |  Area SSE |
|  Fasce di mitigazione esterne |  Area BESS |
|  Linea di connessione MT |  Reticolo idrografico |
|  Linea di connessione AT |  Confini comunali |

PRG FANO (TAV.011, 012, A2.3, S1.3)

Zone residenziali

- | |
|---|
|  B1.1 - Residenziali sature con presenza di valori storico-architettonici e/o ambientali |
|  B1.3 - Residenziali sature con conservazione della superficie utile |
|  B2.2 - Residenziali semisature a monte della strada interquartieri ed a sud del fiume Metauro |
|  B4 - Residenziali convenzionate (ex lottizzazioni) |
|  B5.1 - Residenziali di completamento dei nuclei extraurbani esistenti |

Zone agricole

- | |
|--|
|  E1 - Agricole |
|  E2 - Agricole con presenza di valori paesaggistici |
|  E4 - Agricole di ristrutturazione ambientale |

Zone a verde

- | |
|---|
|  F1 - Verde attrezzato |
|  F4 - Verde privato |









Zone per attrezzature di pubblico interesse	Zone per la viabilità
 F5_IC - Servizi pubblici o di interesse collettivo	 P1 - Viabilità veicolare di progetto
 F7 - Attrezzature religiose	 P2_es - Parcheggi esistenti
 F8_IT - Impianti tecnologici	 P2_pr - Parcheggi di progetto
Perimetrazioni	 P3 - Attrezzature di assistenza stradale
 Comparti unitari	
 Centri abitati	
CATEGORIE ED AMBITI DI TUTELA SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE	
Sottosistema geologico geomorfologico	
 Area instabile (art.7 N.T.A.-All.1)	 Crinali: 2° classe (art.9 N.T.A.-All.1) Dislivello 5 m con ambito di tutela
 Area potenzialmente instabile (art.7 N.T.A.-All.1)	 Crinali: 3° classe (art.9 N.T.A.-All.1) Dislivello 2 m con ambito di tutela
 Area a valle di invaso artificiale di pendio	 Versanti (art.10 N.T.A.-All.1)
 Corsi d'acqua (ambito di tutela 50 m)	
Sottosistema storico-culturale	
 Edifici e manufatti storici (art.19 N.T.A.-All.1)	 Edifici e manufatti storici (art.19 N.T.A.-All.1)
Sottosistema territoriale	
 Alta percezione visiva	 Vincolo paesaggistico D.Lgs.42/04
Aree a rischio frane	
 Area a rischio frane R1 (PAI approvato con D.A.C.R. n.116 del 21.01.2004)	

Figura 6.2: elab. "07_SA0102_0-Inquadramento_PRG" di progetto – Comune di Fano (estratto non in scala)

Per quanto riguarda la zonizzazione, gli interventi di progetto andranno a coinvolgere aree contrassegnate come zone omogenee "E" ai sensi del D.M. n.20/444 del 1968. Nel particolare:

- la gran parte dei moduli dell'impianto ricadono in zona "E2 - Agricola con presenza di valori paesaggistici";
- l'estremità ad ovest dell'impianto al confine con il comune di Cartoceto ricade in una fascia di zona "E4 - Agricola di ristrutturazione ambientale";
- l'ultima parte della linea di connessione e l'area BESS e SSE ricadono in zona "E1 - Agricola".

In prossimità dell'area stazione SSE e BESS la stazione AT di TERNA esistente è indicata come "F8_IT", ossia come zona destinata ad attrezzature tecnologiche di pubblico interesse, ex art.69 delle NTA.

In generale, l'art.54 pone per tutte le zone agricole il divieto di aprire nuove cave e di realizzare depositi e stoccaggi di materiali non agricoli.

Nello specifico, per le zone agricole coinvolte dagli interventi, le NTA prescrivono, rispettivamente, quanto illustrato a seguire.

E2 - Zone agricole con presenza di valori paesaggistici (art.56 - NTA)

Tali zone si connotano per la tutela dei valori paesaggistici che le qualificano.

Compatibilmente con quanto previsto dalle prescrizioni prevalenti relative alle tutele delle norme del Sistema Paesistico Ambientale di cui all'All.1 alle NTA, in esse sono ammesse:

- a) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
lotto minimo: 2 ha
- b) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;
lotto minimo: 5 ha
- c) serre¹
- d) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed edifici per industrie forestali;
lotto minimo: 5 ha
H MAX = 5 m salvo comprovate necessità
- e) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole;
- f) attività agrituristica e di turismo rurale.

Le opere di impianto sono, quindi, del tutto compatibili con la disciplina del PRG per le zone E2.

E4 - Zone agricole di ristrutturazione ambientale (art.58 - NTA)

Sebbene destinate all'esercizio dell'attività agricola, le zone E4 ammettono interventi di riqualificazione ambientale finalizzati ad un uso naturalistico-ricreativo nel rispetto dei valori paesaggistici che le caratterizzano.

Compatibilmente con quanto previsto dalle prescrizioni prevalenti relative alle tutele delle norme del Sistema Paesistico Ambientale di cui all'All.1 alle NTA, in esse sono ammesse:

- a) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
lotto minimo: 2 ha
- b) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;
lotto minimo: 5 ha
- c) serre¹
- d) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole;
- e) attività agrituristica e di turismo rurale.

Le opere di impianto sono, quindi, del tutto conformi alla disciplina del PRG per le zone E4.

E1 - Zone agricole (art.55 - NTA)

Tali zone sono destinate esclusivamente agli usi agricoli.

Compatibilmente con quanto previsto dalle prescrizioni prevalenti relative alle tutele delle norme del Sistema Paesistico Ambientale di cui all'All.1 alle NTA, in esse sono ammesse:

- a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;
lotto minimo: 5 ha
lotto minimo 3 ha, in caso di attività agricola ad ordinamento colturale intensivo (ortaggi, ulivo, frutteto, vite, fiori, vivai).
- b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
lotto minimo: 2 ha
- c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiami;
lotto minimo: 5 ha
- d) edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;
lotto minimo: 5 ha
DC = 60 m per allevamenti ovini e suini
- e) serre;
- f) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed edifici per industrie forestali;
lotto minimo: 5 ha
H MAX = 5 m salvo comprovate necessità
- g) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole;
- h) le attività agrituristiche e di turismo rurale.
- i) Allevamento di animali da affezione ed attività annesse e connesse (campi di lavoro o gara, campi di educazione cinofila, colonie feline e ricoveri etc.)
- l) In tali zone è prevista la realizzazione di punti vendita, per poter esercitare l'attività di compravendita di prodotti complementari ed accessori al prodotto base. La superficie di vendita (S.U.V.) dell'attività deve avere una S.U.L. inferiore ai mq 250 e deve essere obbligatoriamente abbinata alla serra di proprietà.

Le opere di impianto sono, quindi, del tutto conformi alla disciplina del PRG per le zone E1.

In prossimità dell'area di intervento il PRG individua, inoltre, un'area d rischio frana "R1" nella medesima zona ove insiste il perimetro istituito dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), disciplinata, in via generale, nei seguenti termini (art. 100, co.5):

"Per le aree di piano che interferiscono con le zone cartografate nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino Regionale, gli interventi dovranno tenere conto delle relative norme.

Nei casi di conflitto tra le presenti norme e le norme prescrittive del P.A.I. prevalgono queste ultime e gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio, ovvero i singoli interventi edilizi, sono subordinati ad una verifica di compatibilità con le finalità di tutela del P.A.I."

A tal proposito si rimanda all'analisi del successivo § 7.2, ove non emerge alcun ostacolo alla realizzazione degli interventi di progetto. A conforto di tale affermazione, preme inoltre far presente che le Linee guida della Regione Marche per l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra approvate con Del. regionale n.13/2010 cit., meglio indagate al Cap.8 del presente documento, all'Allegato I - Cod.10.5 indicano le "Aree a rischio frana P1 o assimilate" individuate dal PAI approvato con DACR n. 116 del 21/01/2004, idonee per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kWp.

Venendo all'esame dell'Allegato 1 "SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE" alle NTA, a mente del quale il PRG individua gli ambiti di tutela definitivi, così come richiesto ai Comuni dall'art. 27 bis delle NTA del PPAR, lo strumento urbanistico distingue i livelli di tutela per le zone omogenee (ossia, zone che comprendono ambiti territoriali ove l'attività edilizia è subordinata alla salvaguardia dei caratteri ambientali, alla tutela delle categorie costitutive del paesaggio agrario e al mantenimento della struttura naturale e antropica esistente, secondo quanto disposto dal PPAR), nei seguenti termini (art.2,co.2 – All.1 alle NTA):

- a) *tutela orientata*, dove sono consentite parziali trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistici e ambientali del contesto;
- b) *tutela integrale*, in cui sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali e riqualificazione delle risorse paesistico-ambientali.
- c) *tutela specifica*, in cui sono consentiti interventi particolari, variabili in rapporto al tipo e ai caratteri delle categorie costitutive del paesaggio.

In rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali il territorio comunale viene, quindi, suddiviso nei sottosistemi territoriali:

- B (alto valore),
- C (qualità diffusa),
- V (alta percettività visuale).

Inoltre il PRG dispone che, allo scopo di accrescere la qualità diffusa del territorio, saranno favoriti interventi, che previa analisi botanico - forestale, consentano (art.2, co.5):

- l'incremento e la diffusione delle formazioni ripariali autoctone, quali i saliceti (sia arborei che arbustivi), i pioppeti e gli ontaneti, al fine di favorire la creazione di un sistema territoriale interconnesso dal punto di vista biologico;
- la riqualificazione delle formazioni già esistenti, attraverso interventi di miglioramento della struttura della vegetazione, della composizione specifica e della disetaneità dei popolamenti vegetali. Andranno inoltre incoraggiati e favoriti interventi di controllo e contenimento di specie esotiche arboreo-arbustive (es. *Robinia pseudoacacia*, *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, ecc.), comunemente rinvenibili lungo i corsi d'acqua. La loro progressiva sostituzione, dovrà avvenire con specie autoctone costituenti la vegetazione potenziale di un quel territorio.

Anche per Fano, valgono poi le esenzioni in materia paesaggistica di cui all'art.60 delle NTA del PPAR, richiamate all'art.5 dell'All.1 alle NTA del PRG. In generale, l'adeguamento definitivo al PPAR viene restituito graficamente nella Tav.10 (scala 1:25000) di sintesi degli Studi Propedeutici, ove viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela per tutto il territorio comunale. L'analisi di dettaglio a scala inferiore (1:5000) trova una rappresentazione nella cartografia sopra citata del "Progetto Urbanistico e Ambiti di Tutela" (Tav. 11V, 12V, 16V e 17V).

In aggiunta, con riguardo alla perimetrazione delle aree potenzialmente instabili, allo scopo di meglio dettagliare le classi di tutela per le zone omogenee risultanti tra le categorie ed ambiti di tutela del Sottosistema geologico-geomorfologico e idrogeologico, sono state altresì consultate le tavole "A2_3

Carta geomorfologica” e “S1_3 Carta delle pericolosità geologiche” (scala 1:10000) dello Studio geologico preliminare, confluite nella Tav. 4A di sintesi (Studi propedeutici) che ha costituito la fonte di riferimento per le categorie in parola. Mentre con riguardo al Sottosistema storico-culturale, è stata indagata la Tav.6b (scala 1:25000), sempre degli Studi propedeutici, ai fini della perimetrazione dei siti archeologici extraurbani.

Quindi, l’ampia disamina della cartografia dedicata in corrispondenza delle aree oggetto di intervento rivela la presenza di una serie di emergenze del sistema paesistico – ambientale come di seguito illustrato, seguendo l’ordine dell’articolato normativo.

SOTTOSISTEMA GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

Aree soggette a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica (art.7 - All.1 alle NTA)

Si tratta di due aree vicine poste in prossimità del corso idrico facente parte del reticolo idrografico regionale, l’una che si estende verso nord e l’altra verso sud, connotate come “aree potenzialmente instabili” e perciò assoggettate, a mente del co.2 dell’art.7, a tutela orientata. Pertanto, ai sensi dell’art.3 dell’All.1 alle NTA in dette aree sono consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti, ed altre opere edilizie specificatamente realizzate per l’esercizio dell’attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali, da realizzarsi con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistico-ambientali del contesto, nel rispetto dei valori paesistici ed architettonici che lo caratterizzano. Sono invece vietati i seguenti interventi (art.3, co2 – All.1 alle NTA):

- a) ogni nuova altra edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi agricoli di rilevante entità; edifici ed impianti per allevamenti zootecnici;
- b) l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo - industriale propriamente dette (non rientra in quest’ultima categoria la vegetazione costituita da alberi e arbusti, irregolarmente inframmezzati fra loro), con la precisazione che resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n.ro 8/1987 e successive e integrazioni, nonché quanto previsto dalla L.R. 22-7-2003 n.ro 16 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
- c) l’apertura di nuove cave;
- d) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.”

Il parco agrolvoltaico di progetto interseca tali aree nei dintorni del Fosso del Cerreto. In ogni caso, le prescrizioni indicate dal PRG per tale area non paiono ostative rispetto alla natura degli interventi da realizzare. A tal proposito, preme segnalare che l’area potenzialmente instabile posta a sud dell’impianto, sul lato orientale del Fosso, si sovrappone, sino a ricomprenderne ca. i 2/3, all’impianto fotovoltaico esistente.

In un paio di punti la linea di connessione interrata si trova a lambire aree classificate come instabili, per le quali vige la tutela integrale ex art.4. A tal proposito, preme rammentare che tale linea correrà massimamente lungo la S.P. n.80 “della Serra”, attraversando la S.S. n.3 “Flaminia” sempre lungo la viabilità locale in loc. Carrara, per raggiungere la stazione SSE posta in loc. Torno in adiacenza all’esistente impianto di Terna.

Corsi d'acqua (art.8 - All.1 alle NTA)

I corsi d'acqua sono rappresentati dal reticolo idrografico dei bacini imbriferi, composto da fiumi, torrenti, sorgenti e foci, laghi artificiali, esclusi i lagoni d'accumulo a servizio delle aziende agricole, i fossi intubati, i laghi di cava, nonché i canali artificiali.

Le aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua sono individuate sempre nella Tav.10 di sintesi, ove è indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela.

Nel caso in analisi, trattasi del Fosso del Cerreto e dell'ambito di tutela che lo contorna, così tutelati (co.3 e seguenti):

- a) all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione delle piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;
- b) nella fascia contigua di 10m a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a 50cm; inoltre la fascia stessa deve essere lasciata libera da ogni tipo di manufatto, così come prescritto dalla Legge n.523/1904;
- c) per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, avente il valore minimo pari a 50 m, relativo alla classe 2 - fascia SA in cui ricade l'area di intervento,⁷ dove sono ammessi esclusivamente:
 - interventi di recupero ambientale di cui al successivo art. 33;
 - l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
 - le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui, realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe;
 - il recupero degli edifici rurali esistenti senza alcun aumento di volumetria;
 - miglioramenti della vegetazione ripariale, consistenti anche nel taglio di alberi caduti, totalmente o parzialmente secchi, pericolanti oppure cresciuti troppo vicini; l'eventuale abbattimento delle piante dovrà comunque essere sempre preceduto dalla loro segnatura effettuata dal Corpo Forestale, che prescriverà nel contempo anche le specie da ripiantumare tra quelle autoctone;
 - i progetti di recupero ambientale delle aree interessate dalle cave dismesse.

Sono fatti salvi i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe. Eventuali opere, riguardanti i corsi d'acqua o interessanti la falda idrica di subalveo, dovranno comunque sempre essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Pesaro.

⁷ Cfr.: PPAR - TAV. 12 - CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEI CRINALI riprodotta per estratto in Figura 4.9.

Nel caso di studio, il corso d'acqua Fosso del Cerreto, la fascia contigua di 10m e l'ambito di tutela di 50m identificati in tavola sono ricompresi nel perimetro dell'impianto, ma non vengono intersecati né dai moduli fotovoltaici né dalle infrastrutture annesse ivi posizionate, rimanendo a disposizione della sola attività agricola, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Crinali (art.9 - All.1 alle NTA)

Trattasi della parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici, suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico e in tre classi in rapporto all'appartenenza alla fascia appenninica, pedeappenninica e subappenninica.

Nel caso in analisi, la porzione posta a più a nord e la parte settentrionale della più estesa porzione di impianto a sud lambiscono un ambito di tutela dei crinali, nello specifico, di seconda classe (5m), pertanto, all'interno di tali ambiti di tutela che si trovano nei tratti esterni alle aree urbanizzate, è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, avente il valori di dislivello pari a 5m rispetto alle corrispondenti quote massime, che dovrà essere verificata puntualmente in occasione di richieste di interventi soggetti ad autorizzazione o concessione edilizia, dove sono vietati (co.5):

- a) gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c) gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- d) le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali di cui all'art.33.

Tali prescrizioni non pongono elementi ostativi alla realizzazione delle opere di progetto agrovoltaiico in esame, ancorché particolare attenzione dovrà essere prestata alla movimentazione e al deposito di mezzi e materiali in fase di cantiere, ancorché suscettibili di dar luogo ad impatti del tutto transitori, legati alle sole attività di corso d'opera.

L'ambito di tutela dei versanti (area con pendenza > 30%) disciplinato all'art.10 dell'All.1 alle NTA identificato in tavola è prossimo alla parte sommitale dell'impianto, ma non intersecato da questo.

All'estremità orientale della porzione più ampia del parco agrovoltaiico si estende un ambito di tutela dei crinali di 3° classe (dislivello 2m), in ogni caso esterno al perimetro dello stesso.

SOTTOSISTEMA BOTANICO – VEGETAZIONALE

Nessuna emergenza del Sottosistema botanico – vegetazionale ricade nelle zone di intervento, come testimoniato anche dall'elab. "07_SA0701_0-Aree naturali" prodotto ai fini del presente procedimento di VIA nazionale.

SOTTOSISTEMA STORICO - CULTURALE

Zone archeologiche e strade consolari (art.20 - All.1 alle NTA)

Confermando il PPAR, il PRG individua la SS n.3 "Via Flaminia" come strada consolare e un ambito di tutela delle zone archeologiche e delle strade consolari ex art.41 del PPAR attorno ad essa. Pertanto, per tale ambito di tutela valgono le seguenti prescrizioni (art.20, co.2.3 e seguenti): lungo le strade consolari è stabilito un ambito di tutela integrale dell'ampiezza di ml. 10 dal ciglio delle strade consolari

come attualmente configurato; in tale ambito - e per una fascia di ml. 50 relativa alla strada consolare Flaminia nel tratto tra Ponte Murello e il centro storico di Fano - ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Comune, che ne informa la Soprintendenza Archeologica ai sensi di legge. Così, a norma del D.Lgs. n.42/2004, art.90, co.1, in caso di rinvenimenti archeologici è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori dandone tempestiva comunicazione alla Soprintendenza, settore Archeologia ed al Comune. Ciò vale anche per aree oggetto di rinvenimenti successivi e non ancora cartografati dal PRG.

Di tali disposizioni, occorrerà tenerne conto in fase di realizzazione delle opere, specificatamente degli scavi connessi all'interramento della linea di connessione e alla costruzione della cabina di trasformazione MT/AT.

SOTTOSISTEMI TERRITORIALI (art. 23 e 24 - All.1 alle NTA)

L'intero impianto e la linea di connessione interrata ricadono in "**Area V di alta percettività visiva**", così definita in rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali presenti nel territorio comunale e facendo riferimento ai criteri di classificazione indicati dal PPAR individuabile, nel caso di specie, in relazione alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico.

In via generale, in tali aree deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari.

A tal proposito preme anche far presente che, ai fini dell'idoneità del sito rispetto alle aree indicate come non idonee dalle Linee guida della Regione Marche di cui alla Del. regionale n.13/2010 cit., l'Allegato I - Cod. 22.4 indica le "Aree V di alta percettività visuale" dei Sottosistemi territoriali di cui all'art.20 delle NTA del PPR idonee per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kWp. Per i necessari approfondimenti si rimanda comunque al Cap.8 del presente documento.

7. PIANIFICAZIONE SETTORIALE

7.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE (PGRAAC)

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, redatto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (nota come Direttiva "alluvioni") recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n.49/2010, è stato adottato il 17 dicembre 2015 con Del. n.6 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, costituito ai sensi dell'art.12, co.3, della Legge n.183/1989 e integrato dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel Distretto Idrografico non già rappresentante nel medesimo Comitato.

Il Piano è stato successivamente approvato il 3 marzo 2016, con Del. C.I. n.9 e il 27 ottobre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017 recante "approvazione del piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Centrale".

Il PGRAAC è stato preceduto da una lunga fase di attività preparatorie tra le quali emergono, per rilevanza, quelle attinenti alla fase di mappatura della pericolosità e del rischio del Distretto idrografico dell'Appennino centrale.

A tal proposito, preme rammentare che inizialmente, con l'emanazione della Parte terza del D.Lgs. n.152/2006 (e s.m.i.), l'articolazione territoriale del Distretto comprendeva i seguenti bacini idrografici, rispetto ai quali venne elaborato il Piano, con le relative mappe di pericolosità e di rischio:

- Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- Bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- Bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
- Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989.

In seguito, con la Legge n.221/2015 l'articolazione dei distretti idrografici precedentemente definiti è stata modificata e al Distretto dell'Appennino Centrale sono stati assegnati i bacini dei seguenti fiumi che appartenevano fino ad allora al Distretto dell'Appennino settentrionale:

- Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Pertanto, le mappe e il Piano corrispondenti a tali territori sono stati elaborati dall'Autorità di Distretto dell'Appennino settentrionale⁸ e sono in corso le procedure di acquisizione.

⁸ Cfr.: https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2025

Dalle mappe prodotte dall'AdB distrettuale ai fini della formazione del Piano (I° ciclo di pianificazione) e del suo aggiornamento (II° ciclo di pianificazione) secondo quanto previsto dalla Direttiva alluvioni, rese disponibili anche mediante apposito portale webgis del Geoportale Nazionale a seguito di specifico protocollo di intesa tra AdB regionale e MiTE, di cui all'estratto cartografico in Figura 7.1 si può notare che l'area di studio rimane totalmente estranea alla zona in classe di pericolo "P2" (media probabilità - alluvioni poco frequenti) mappata sul fiume Metauro




Figura 7.1: PGRAAC - AdB Marche - Distretto Appennino Centrale -Pericolosità da alluvioni (non in scala)

7.2 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalle previgenti Legge n.183/89 e dalla L.R. 13/99.

Il PAI dei bacini di rilievo regionale ex AdB Regione Marche venne approvato con D.A.C.R. n.116 del 21.01.2004.

A seguito di conferimento al Segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale della delega ad operare, con proprio decreto, aggiornamenti dei PAI vigenti nel distretto che non si configurino come modifiche generali di piano, con Del. C.I. n.68 del 08.08.2016 è stato approvato, in prima adozione, l'aggiornamento 2016 al PAI, che deve essere considerato ad integrazione del PAI vigente (PAI AGG 2016).

Nondimeno, le tavole cartografiche in pdf del PAI AGG 2016 adottato nel 2016 non sono più attuali: di fatti, la cartografia allegata al PAI AGG 2016 è stata successivamente aggiornata in virtù delle modifiche introdotte dai tavoli tecnici e dalla conferenza programmatica e da una serie di singoli atti di modifica del PAI VIGENTE, successivi all'adozione del PAI AGG 2016.

Ad oggi, pertanto, la cartografia del PAI Marche vigente risulta aggiornata alla data del 27/10/2021.

Lo strato informativo PAI AGG 2016 e sue s.m.i. è consultabile mediante:

- link al Web GIS dedicato;⁹
- accesso open data ai dati vettoriali di frane/esondazioni e valanghe in formato OGC (wms e wfs) con i vari software GIS, tra i quali ad es. l'open source QGIS.¹⁰

Sulla base, dunque, degli strati informativi aggiornati resi disponibili dall'AdB è stata prodotta la tavola in Figura 7.2 la quale mostra che l'estrema porzione a sud-est dell'impianto intercetta un'area a rischio frana classificata come "R1". Trattasi di un'area di versante in dissesto a rischio moderato, laddove l'individuazione del livello di rischio deriva dalla combinazione del livello di pericolosità dei fenomeni gravitativi e dal livello di interferenza dei fattori antropici o dal valore degli elementi esposti, in relazione alla vulnerabilità degli elementi stessi, come da art.11, co.1, lett.b) delle NTA del PAI.

A tal proposito, si fa presente che il PAI prevede una disciplina diretta solo per le aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata (art.12 delle NTA), ritenendosi pertanto non sussistere alcun elemento ostativo alla realizzazione del progetto in esame. L'art.23, per altro, detta disposizioni e prescrizioni ai fini della trasposizione dei perimetri delle aree in dissesto e per l'attuazione del piano nel settore urbanistico da parte dei Comuni, come recepito dal PRG di Fano di cui si è detto a riguardo nell'ambito del § 6.2, ove si è citato anche l'Allegato I – Cod.10.5 della Del. Amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n.13 del 30 settembre 2010 indagata al successivo Cap.8.

⁹ Cfr.: http://webgispcn.autoritabacino.marche.it/mapserverPCFS/viewer.php?BBOX=-1&winwidth=1536&winheight=722&sysrif=&service=../maps/rit_PAI-AGG2016-ssmm

¹⁰ Cfr.: <http://goodpa.regione.marche.it/dataset/piano-di-assetto-idrogeologico-pai-versione-vigente>

Infine, l'art.18 indica i casi in cui gli Enti locali e i soggetti privati possono presentare istanza all'AdB ai fini dell'inserimento, modifica parziale o eliminazione di aree e per la variazione dei livelli di rischio e di pericolosità indicati dal Piano.




Figura 7.2: AdB Distrettuale App.Centrale – PAI bacini Marche – Cartografia PAI AGG 2016 s.m.i. (non in scala)

8. VERIFICA DEI CRITERI REGIONALI PER LE AREE NON IDONEE PER LE ENERGIE RINNOVABILI

La Regione Marche ha disciplinato l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, nel rispetto delle linee guida previste dall'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, ed emanate poi con D.M. 10.09.2010, e della L.R. n.12/2010, con propria Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n.13 del 30 settembre 2010.

A seguire, con D.G.R. n.1756 del 06.12.2010, la Giunta Regionale ha approvato delle indicazioni tecnico-amministrative contenute nell'Allegato A alla Delibera, a supporto, specificamente, di una serie di punti di tale Deliberazione, tra i quali emerge, in primo luogo, la inapplicabilità della Del. n.13/2010 alle opere di connessione alla rete elettrica ai sensi delle Linee guida ministeriali sopra citate, stante la necessità di accettare, da parte del proponente, la soluzione tecnica indicata dal gestore di rete (All.A, Punto 9).

Pertanto, nella tabella successiva si dà conto della conformità del sito prescelto ai fini della localizzazione dell'impianto agro-voltaico alla luce dei codici ex Allegato I alla Del. n.13/2010 relativi ad impianti FV a terra con potenza superiore a 200 kWp.

La verifica della presenza o meno nel sito di impianto dei criteri codificati dalla Delibera in esame è restituita graficamente dalle Tavole prodotte ai fini del presente procedimento di VIA, quali:

- 07_SA0102_0-Inquadramento_PRG
- 07_SA0103_0-Vincoli_beni paesaggistici
- 07_SA0104_0-Vincoli_PAI
- 07_SA0106_0-Elaborato Analisi PPAR

a cui vanno aggiunti gli estratti cartografici e le analisi del presente documento, nonché degli elaborati "07_SA0601_0 - Relazione pedo-agronomica" e "07_SA0401_0-Relazione Paesaggistica".

A tal proposito merita rammentare che la Deliberazione regionale n.13/2010 in argomento non è accompagnata da alcuna tavola, ma demanda ai Comuni la successiva individuazione cartografica delle aree non idonee di cui all'Allegato I cit., entro il termine di 60 gg dalla sua approvazione.

Ad oggi, a tale disposizione sia Cartoceto che Fano non hanno dato alcun seguito.

Nondimeno, il punto 7) della D.G.R. n.1756/2010 chiarisce che la mancata trasposizione cartografica da parte dei Comuni ciò non comporta l'inefficacia della Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, la quale è valida e vigente sin dalla sua approvazione.

Tabella 8.1: Verifica dei criteri di incompatibilità di cui all'Allegato I alla Del. n.13/2010 per Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp (N.I.= Non Idonea; I.= Idonea)

AREE DESUNTE DAL D.M. 30.09.2010, ALL. 3, LETT.F)	DETTAGLI	COD.	PRESENZA NEL SITO DI IMPIANTO (SI/NO)
1) I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte II del D.Lgs.42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Decreto	<i>i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO</i>	1.1 – N.I.	NO
	<i>le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs.42/2004</i>	1.2 - N.I.	NO
	<i>gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, lett. a) e b)</i>	1.3 – N.I.	NO
	<i>le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004, lett. c) e d)</i>	1.4 – N.I.	NO
2) Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica	<i>zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica</i>	2 – N.I.	NO
3) Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso	<i>zone situate in prossimità di parchi archeologici</i>	3.1 - N.I.	NO
	<i>fascia di rispetto parchi archeologici</i>	3.2 - N.I.	NO
	<i>aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso</i>	3.3 – N.I.	NO
4) Le Aree naturali protette (ANP) ai diversi livelli istituite ai sensi della Legge 394/91 e inserite nell'Elenco Ufficiale delle ANP, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata ex art.12, co.2,lett. a) e b) della Legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale	<i>Parco Area A</i>	4.1 - N.I.	NO
	<i>Parco Area B</i>	4.2 - N.I.	NO
	<i>Parco Area C</i>	4.3 - N.I.	NO
	<i>Parco Area D</i>	4.4 - N.I.	NO
	<i>Riserva naturale integrale</i>	4.5 - N.I.	NO
	<i>Riserva naturale orientata</i>	4.6 - N.I.	NO
5) Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar	<i>zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar</i>	5	Non presenti nella Regione Marche
6) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC-ZSC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS)	<i>le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC-ZSC)</i>	6.1 - N.I.	NO
	<i>le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS)</i>	6.2 - N.I.	NO
7) Le Important Bird Areas (I.B.A.)	<i>le Important Bird Areas (I.B.A.);</i>	7 - N.I.	NO
8) Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità	<i>fasce di rispetto o aree contigue delle ANP</i>	8.1 - N.I.	NO
	<i>istituende ANP oggetto di proposta del Governo o di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta</i>	8.2 - N.I.	NO

AREE DESUNTE DAL D.M. 30.09.2010, ALL. 3, LETT.F)	DETTAGLI	COD.	PRESENZA NEL SITO DI IMPIANTO (SI/NO)
	<i>aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali</i>	8.3 - N.I.	NO
	<i>aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette</i>	8.4	Non individuate a livello regionale
	<i>aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona)</i>	8.5	Non individuate a livello regionale
	<i>aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE),</i>	8.6 - N.I.	NO
	<i>aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione</i>	8.7 - N.I.	NO
9) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art.12, co.7, del D.Lgs. n.387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo	<i>le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità ex art.12, co.7, D.Lgs.387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo</i>	9.1 - N.I.	NO Si veda elab. 07_SA0601_0 - Relazione pedo-agronomica
	<i>Oliveti</i>	9.2 - N.I.	
	<i>Lenticchia di Castelluccio IGP</i>	9.3 - N.I.	
	<i>Produzioni biologiche certificate</i>	9.4 - N.I.	
	<i>Produzione integrata certificata</i>	9.5 - N.I.	
10) Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei P.A.I. adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.	<i>DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R1 o assimilate</i>	10.1 - N.I.	NO
	<i>DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R2 o assimilate</i>	10.2 - N.I.	NO
	<i>DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R3 o assimilate</i>	10.3 - N.I.	NO
	<i>DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R4 o assimilate</i>	10.4 - N.I.	NO
	<i>DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P1 o assimilate</i>	10.5 - I.	SI (R1)
	<i>DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P2 o assimilate</i>	10.6 - I.	NO
	<i>DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P3 o assimilate</i>	10.7 - N.I.	NO

AREE DESUNTE DAL D.M. 30.09.2010, ALL. 3, LETT.F)	DETTAGLI	COD.	PRESENZA NEL SITO DI IMPIANTO (SI/NO)
	<i>DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P4 o assimilate</i>	10.8 - N.I.	NO
	<i>DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio valanga P4 o assimilate</i>	10.9 - N.I.	NO
11) Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti	<i>a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare</i>	11.1 - N.I.	NO
	<i>b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi</i>	11.2 - N.I.	NO
	<i>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D.1775/1933 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna [con rif. ai PRG dei Comuni e agli ambiti di tutela definitivi, come ad Punto 2), All.A alla D.G.R. 1756/2010]</i>	11.3 - N.I.	SI Area comunque non interferita dall'impianto FV
	<i>d) le montagne per la parte eccedente 1.200 m sul livello del mare per la catena appenninica</i>	11.4 - N.I.	NO
	<i>e) i ghiacciai e i circhi glaciali</i>	11.5 - N.I.	NO
	<i>f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi</i>	11.6 - N.I.	NO
	<i>g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti da art.2, co.2 e 6, D.Lgs.227/2001</i>	11.7 - N.I.	NO
	<i>h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civili</i>	11.8 - N.I.	NO
	<i>i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 448/1976</i>	11.9 - N.I.	NO
	<i>l) i vulcani</i>	11.10	Nella Marche non sono presenti vulcani
	<i>m) le zone di interesse archeologico</i>	11.11 - N.I.	NO
17.3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art.8 bis della Legge 13/2009 di conversione del	<i>Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di eccezionale valore GA</i>	20.1 - N.I.	NO

AREE DESUNTE DAL D.M. 30.09.2010, ALL. 3, LETT.F)	DETTAGLI	COD.	PRESENZA NEL SITO DI IMPIANTO (SI/NO)
D.L. n.208/2008, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2. Entro 180 gg dall'entrata in vigore del D.M. le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto	<i>Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di rilevante valore GB</i>	20.2 - N.I.	NO
	<i>Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di qualità diffusa GC</i>	20.3 – I.	NO
	<i>Sottosistema botanico vegetazionale Art.11 – aree di eccezionale valore BA</i>	21.1 - N.I.	NO Si veda elab. 07_SA0601_0 - Relazione pedo-agronomica
	<i>Sottosistema botanico vegetazionale Art.11 – aree di rilevante valore BB</i>	21.2 - N.I.	
	<i>Sottosistema botanico vegetazionale Art.11 – aree di qualità diffusa BC</i>	21.3 - N.I.	
	<i>Sottosistemi territoriali Art.20 Aree A di eccezionale valore paesaggistico ambientale</i>	22.1 - N.I.	NO
	<i>Sottosistemi territoriali Art.20 Aree B di rilevante valore paesaggistico ambientale</i>	22.2 - N.I.	NO
	<i>Sottosistemi territoriali Art.20 Aree C di qualità diffusa</i>	22.3 – I.	NO
	<i>Sottosistemi territoriali Art.20 Aree V di alta percezione visuale</i>	22.4 – I.	SI
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.28 – emergenze geologiche</i>	23.1 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.28 – emergenze geomorfologiche</i>	23.2 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art. 28 – emergenze idrogeologiche</i>	23.3	Non individuate a livello regionale
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.29 – ambiti di tutela dei corsi d'acqua [con rif. ai PRG dei Comuni e agli ambiti di tutela definitivi, come da Punto 2), All.A alla D.G.R. n.1756/2010]</i>	24 - N.I.	SI Area comunque non interferita dall'impianto FV
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.30 – ambiti di tutela dei crinali</i>	25 - N.I.	SI Vedasi § 6.2 – Sottosistema geo.-geomorfol. e idrogeo. - Crinali (NTA PRG di Fano, All.1, art.9)
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.31 – versanti</i>	26 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.32 – litorali marini</i>	27 - N.I.	NO

AREE DESUNTE DAL D.M. 30.09.2010, ALL. 3, LETT.F)	DETTAGLI	COD.	PRESENZA NEL SITO DI IMPIANTO (SI/NO)
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.33 – aree floristiche</i>	28 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.34 – foreste demaniali regionali e boschi</i>	29 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.35 – pascoli</i>	30 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.36 – zone umide</i>	31 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.37 – elementi diffusi del paesaggio agrario</i>	32 – I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.38 – paesaggio agrario di interesse storico ambientale</i>	33 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.39 – centri e nuclei storici</i>	34 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.40 – edifici e manufatti storici</i>	35 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art.41 – aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dal D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/1939)</i>	36.1 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art.41 – altre aree archeologiche di particolare interesse</i>	36.2 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art.41 – aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia podereale stabilita dagli insediamenti coloniali romani</i>	36.3 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio zone archeologiche e strade consolari Art.41 – le strade consolari romane</i>	36.4 - N.I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio zone archeologiche e strade consolari Art.41 – aree con segnalazioni di ritrovamenti archeologici</i>	36.5 – I.	NO
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.42 – luoghi di memoria storica</i>	37 - N.I.	NO

AREE DESUNTE DAL D.M. 30.09.2010, ALL. 3, LETT.F)	DETTAGLI	COD.	PRESENZA NEL SITO DI IMPIANTO (SI/NO)
	<i>Categorie costitutive del paesaggio Art.43 – punti panoramici e strade panoramiche</i>	38 - N.I.	NO
	<i>Art.53 – Parchi naturali regionali</i>	39 - N.I.	NO
	<i>Art.54 – Riserve naturali regionali</i>	40 - N.I.	NO
	<i>Art.55 – Parchi archeologici e storico culturali</i>	41 - N.I.	NO